



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE

### DECISIONE N. 9 / 2020

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 000006/FITDS/2020 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

- promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro del 28 Luglio 2020
- a carico di MURA Gavino, c.f. [REDACTED] tessera FITDS n. [REDACTED]

\* \* \*

Pronunciata il giorno 18 Novembre 2020 dall'Organo di Giustizia di Primo Grado della F.I.T.D.S., ritualmente formato, e composto da:

- Avv. Cristiano De Antoni, Presidente - relatore ed estensore
- Avv. Paolo Ravaglioli, Vice Presidente di Primo Grado,
- Avv. Luigi Vessio, Giudice di Primo Grado,

\*\*\*\*\*

### Svolgimento del procedimento

1. In data 28 Luglio 2020 l'Organo di Giustizia di Primo Grado della F.I.T.D.S. riceveva gli atti del procedimento n. 06/2020 e relativo deferimento in oggetto del Sig. Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro nei confronti del tesserato in epigrafe, a mezzo dei quali la Procura Federale rilevava e contestava che il sig. Gavino MURA (c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] tesserato F.I.T.D.S. col n. [REDACTED] (iscritto alla ASD Grand Master Shooting Club) istruttore di III livello aveva commesso le seguenti infrazioni:

1. **Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI per aver dichiarato al momento della propria candidatura alle elezioni 2020 per la carica di presidente della F.I.T.D.S., contrariamente al vero e consapevolmente, di non trarre la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S. e ciò pur essendo amministratore e socio della Armeria Fracassi s.r.l., con quota pari al 33,33% del capitale sociale, società che svolge anche attività direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo. Fatti avvenuti il 04.04.2020**
2. **Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) perché, nella sua qualità di Presidente della F.I.T.D.S., carica allora ricoperta, ha acquistato, o consentito ad altri di acquistare, in nome e per conto della F.I.T.D.S., beni e/o servizi dalla Armeria Fracassi S.r.l. (già Armeria Fracassi snc) per importo complessivo pari a € 3.054,88 e ciò pur ricoprendo egli stesso, nel medesimo momento, anche la carica di legale rappresentante della predetta Armeria Fracassi ed essendone socio, con partecipazione del 33,33%. Fatti avvenuti tra il 07.02.2015 e il 24.05.2016**
3. **Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. c) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) perché, nella veste di Presidente della F.I.T.D.S., carica allora ricoperta, nel corso della riunione del Consiglio Federale del 28.11.2014 a cui era presente personalmente, anziché astenersi dal prendere parte alla deliberazione, vi partecipava e deliberava a proprio favore compensi per €5.000 per l'anno 2014 e compensi per €5.000**

ciascuno per l'anno 2015, con ciò eludendo la normativa federale in materia gestionale. Fatto avvenuto il 28.11.2014 in Sarezzo (BS).

4. **Infrazione di cui 4 co. 1 lett. a) e lett. c) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) perché, nella sua veste di Presidente della F.I.T.D.S., carica allora ricoperta, richiedeva (sottoscrivendo tre distinti moduli di richiesta di rispettivi €5.000, €2.500, €2.500), si attribuiva e percepiva (bonifici del 10.07.2015, del 16.11.2015 e del 23.12.2015) dalla F.I.T.D.S. il compenso complessivo di €10.000 per l'anno 2015, anziché quello di €5.000 che era stato deliberato dal Consiglio Federale in data 28.11.2014 quale indennità per l'anno 2015 riconosciuta ai membri del comitato organizzativo del campionato mondiale *shotgun* 2015; con ciò ritraendo un ingiusto profitto, con danno per la F.I.T.D.S. ed eludendo la normativa federale in materia gestionale. Fatti avvenuti tra ottobre e dicembre 2015"**

2. Con proprio provvedimento ritualmente notificato questo Organo di Giustizia disponeva l'instaurazione del presente procedimento, dandone comunicazione al deferito, alla Procura Federale ed alla F.I.T.D.S. con ogni avviso di rito ed al contempo fissando la prima riunione per la trattazione avanti a sé in Roma, presso gli Uffici del C.O.N.I. per il giorno Giovedì 1 Ottobre 2020.

3. Nella data così prefissata, il Sig. Mura era presente assistito di fiducia dal proprio avvocato, si costituiva con rituale memoria difensiva nella quale contestava nella sostanza tutti gli addebiti mossi e chiedeva ammettersi la prova testimoniale del Sig. Gussali Beretta che il Tribunale non riteneva opportuna stante la natura documentale del procedimento e rinviava per le conclusioni all'udienza del 15 Ottobre 2020. Alla stessa udienza la Procura federale, visti i documenti acquisiti successivamente all'instaurazione del presente giudizio decideva di non procedere nei confronti dell'incolpato relativamente al quarto capo di incolpazione che per l'effetto veniva stralciato.

4. In data 15 Ottobre 2020 il Presidente invitava le parti a concludere e concedeva loro termini per note trattenendo il procedimento per la decisione. La Procura Federale chiedeva la declaratoria di colpevolezza dell'incolpato con l'applicazione della pena di mesi sei di sospensione, mentre la difesa chiedeva affermarsi la non colpevolezza dello stesso.

### \* MOTIVAZIONE \*

I. Preliminarmente si rende necessario affrontare la questione sollevata dall'Avvocato del deferito in merito alla improcedibilità ed inammissibilità del giudizio in quanto derivante da denuncia anonima. Il Tribunale a riguardo osserva che carattere anonimo dell'esposto non vieta di per sé, e soprattutto non impedisce (rectius obbliga) che la Procura Federale possa, o meglio debba, svolgere indagini ed eventualmente esercitare l'azione disciplinare all'esito delle indagini dalla stessa espletate. Il limite che la norma impone per l'azione della Procura Federale è dato dalla condizione che l'azione disciplinare non possa essere esercitata solo sulla base denunce anonime (art. 61, comma 1 RGD FITDS). Di converso appare pacifico che l'attività di indagine svolta dalla Procura federale in conseguenza della denuncia anonima diviene non solo perfettamente legittima ed ammissibile, ma anzi obbligatoria ai sensi dell'art. 61, comma 3 RGD FITDS ("Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute"). Inoltre sempre la Giustizia sportiva a riguardo ha statuito che l'acquisizione di una dichiarazione anonima non preclude alla Procura federale di iniziare le indagini né di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni. Quanto sopra a prescindere da valutazioni di carattere più generale conseguenti alla emanazione della L.190/2012 e della L. 179/2017, che tendono a incrementare e tutelare le denunce anonime in determinati ambiti; norme alle quali si è adeguato anche il CONI, con la creazione di un apposito sito per le segnalazioni anonime <https://www.coni.it/it/whistleblowing/cos-e-il-whistleblowing.html> in cui è espressamente previsto il ricorso alla denuncia anonima per le "situazioni di conflitti di interesse reali, potenziali e apparenti per cui non è stata effettuata un'adeguata disclosure da parte dei soggetti coinvolti e che possono avere conseguenze sull'imparzialità e il buon andamento della Società/Ente"; situazione ovviamente riferita al CONI, ma di cui non si possono disconoscere gli effetti a cascata -etici ancor prima che giuridici- su tutti gli enti regolati dal CONI stesso. In conclusione quando a seguito della denuncia anonima la Procura federale svolge - come nel caso che ci occupa - una dettagliata attività di indagine, non assurge, - ovviamente l'anonimo - ad elemento di prova che non abbia facoltà di ingresso nella fase processuale. In tal senso la giurisprudenza sportiva si è pronunciata in modo conforma vedasi Trib. Fed. Naz. F.I.T. dec. N.4/2017.

II. In ordine al primo capo di incolpazione è, in via preliminare, importante soffermarsi sul contenuto e la ratio dell'articolo 48 8° comma dello statuto della F.I.T.D.S. che testualmente recita: "sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S."

Tale normativa in esame esprime un monito determinante ai fini dell'accertamento dell'istituto del conflitto di interessi che, come si vedrà più avanti, ha una rilevanza fondamentale in questo procedimento in quanto questo Tribunale è stato oggi chiamato ad occuparsi specificamente di questo aspetto.

La norma in esame, come detto, statuisce la ineleggibilità di coloro che (a) traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, anche in nome altrui, che (b) sia "direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico".

Quindi la norma si articola su due presupposti:

(a) la individuazione della fonte primaria o prevalente di reddito del tesserato in una attività commerciale

(b) il collegamento diretto tra l'attività commerciale e la disciplina del tiro dinamico (inteso questo in senso molto più ampio appunto, ed indicato come disciplina sportiva in generale, e non limitatamente alla sola Federazione)

Come è facile desumere dalla lettura testuale della norma appare evidente come la stessa sia stata volutamente espressa e formalizzata, ad hoc, ad ampio spettro di tutela proprio per evitare che soggetti - persone fisiche - che abbiano fonti di reddito prevalenti o primarie da attività commerciali o imprenditoriali direttamente collegate anche alla sola disciplina del tiro dinamico sportivo, possano rivestire cariche elettive all'interno della Federazione. Tutto ciò ovviamente proprio per scongiurare quel conflitto di interessi che si pone in contrasto con lo spirito e la natura della norma di riferimento.

Ovviamente, come detto, la ratio della norma è volta ad evitare nello specifico quel conflitto di interessi che pregiudicherebbe il giusto diritto di imparzialità gestionale - nel senso più ampio del termine - che deve essere rigorosissimo nella gestione della federazione sportiva.

Il CONI a riguardo fa espresso riferimento alla definizione di conflitto di interessi dell'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) che lo definisce come "[...] a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities".

Il conflitto di interessi, quindi, si concretizza in una situazione (non un comportamento) in cui l'organizzazione - nella circostanza la Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo - delega responsabilità e compiti a un soggetto per il raggiungimento dei propri obiettivi, e tale soggetto è portatore anche di un interesse secondario e/o personale, che è in contrasto con gli obiettivi del delegante (l'organizzazione). L'OECD, nel documento "Managing Conflict of Interest in the Public Service" individua tre tipologie di conflitto di interessi:

- reale, qualora il soggetto delegato abbia interessi privati/secondari che influiscono indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità;
- potenziale, nel caso in cui il soggetto delegato abbia interessi privati/secondari che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi qualora in futuro acquisisca nuovi compiti o nuove responsabilità;
- apparente, nel caso in cui gli interessi privati/secondari del soggetto delegato possono influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi, ma è dimostrabile che di fatto ciò non è avvenuto."

\*\*\*\*\*

E' pacifico ed incontestato che il sig. Mura svolga come attività lavorativa quella di presidente del consiglio di amministrazione della Armeria Fracassi, società con rilevante fatturato di € 1.737.918 e che lo stesso abbia una partecipazione qualificata (33%) nella medesima società. Appare evidente, quindi come egli tragga da qui, cioè dalla gestione imprenditoriale dell'Armeria Fracassi, la propria fonte principale di reddito.

Le predette circostanze sono provate dai documenti prodotti, e confermate dall'incolpato; a riguardo si fa riferimento:

1. La decisione del 01.07.2009 della Commissione di Appello, prodotta dalla difesa del sig. Mura, che la richiama nella propria memoria difensiva che è sottoscritta anche dal sig. MURA, in tal modo facendola propria, così testualmente recita:

E' provato in fatto e confermato dallo stesso resistente che il Sig. Gavino Mura gestisce un'armeria denominata "Armeria Fracassi", con sede in Pavia, costituente la sua maggior fonte di reddito, specializzata nella fornitura di armi, sistemi di ricarica ed accessori per il tiro in generale e per il tiro dinamico in particolare. E' altresì provato che la stessa armeria ha sponsorizzato alcune manifestazioni sportive, anche attraverso la concessione di buoni acquisto e che è tuttora uno degli sponsor ufficiali della FITDS, come risulta in apposito elenco sul sito ufficiale della Federazione.

Vi è qui l'affermazione espressa che il sig. MURA tragga la propria "maggior fonte di reddito" dall'Armeria Fracassi, di cui è il legale rappresentante e titolare del 33% delle quote sociali.

2. Il Sig. MURA non ha mai contestato tale circostanza nel corso del processo e non ha offerto prova di trarre aliunde i propri redditi, il che sarebbe stato possibile nel caso in cui lo stesso avesse prodotto in giudizio la propria dichiarazione dei redditi ovvero una idonea documentazione - una perizia contabile con allegata documentazione dei redditi ad esempio - atta a dimostrare il contrario.
  3. è evidenziato e pacifico che il sig. MURA, definisca se stesso come "operatore del settore" armiero oltre che "appassionato di tiro dinamico Sportivo". L'essersi dichiarato operatore del settore armiero e il sostenere le posizioni delle aziende armiere, in assenza di qualsiasi evidenza o allegazione contraria da parte dell'incolpato, deve necessariamente far desumere che il medesimo non svolga altre attività all'infuori di quelle indicate nell'atto di deferimento, cioè di socio e amministratore della Armeria Fracassi srl.
- Sono proprio questi aspetti - incontestati e, allo stato, incontestabili - che assumono rilevanza fondamentale ai fini della declaratoria di colpevolezza dell'incolpato.

\*\*\*\*\*

Ancora la già richiamata decisione del 01.07.2009 della Commissione di Appello, prodotta anche dalla difesa del sig. Mura, che la riporta nella propria memoria difensiva, così testualmente recita:

*E' provato in fatto e confermato dallo stesso resistente che il Sig. Gavino Mura gestisce un'armeria denominata "Armeria Fracassi", con sede in Pavia, costituente la sua maggior fonte di reddito, specializzata nella fornitura di armi, sistemi di ricarica ed accessori per il tiro in generale e per il tiro dinamico in particolare. E' altresì provato che la stessa armeria ha sponsorizzato alcune manifestazioni sportive, anche attraverso la concessione di buoni acquisto e che è tuttora uno degli sponsor ufficiali della FITDS, come risulta in apposito elenco sul sito ufficiale della Federazione.*

Anche in questo caso sono presenti le affermazioni, mai contestate dal sig. MURA, il quale anzi le ha riproposte riportandole nella propria memoria difensiva (da lui stesso sottoscritta) e depositandolo in questo processo che apoditticamente provano:

- a) che la Armeria Fracassi è specializzata nelle forniture "per il tiro dinamico in particolare"
- b) che la Armeria Fracassi ha sponsorizzato manifestazioni sportive
- c) che è uno degli sponsor FITDS

In riferimento, poi, alla specifica normativa relativa al conflitto di interessi, così come oggi giudicato da questo Tribunale, è importante sottolineare come la citata decisione della Commissione di Appello del 2009, non possa essere considerata attuale, e quindi far stato nel presente procedimento, perché adottata sulla base di una norma - disposizione (art. 48, comma 8 dello Statuto) *medio tempore* appositamente modificata proprio per ampliarne lo spettro di applicazione e scongiurare così ipotesi analoghe a quella cui oggi si verte.

È stato accertato anche dalle indagini della Procura, e non è stato contestato dall'incolpato (che è il legale rappresentante della Società e non può quindi non conoscerne gli ambiti operativi), che la Società si occupa della compravendita di armi e accessori, anche per il tiro dinamico, è sponsor della F.I.T.D.S. ed è presente in tale veste sul sito web della Federazione, partecipa a importanti manifestazioni di tiro dinamico con uno stand per la vendita di prodotti specifici per il tiro dinamico.

La accertata e non contestata qualità di sponsor FITDS, nonché la partecipazione alle manifestazioni di tiro dinamico con stand per la vendita di prodotti per tipologia e natura specifici per il tiro dinamico, i rapporti economici con la FITDS, la fornitura di armi, sistemi di ricarica di grande qualità (risulta essere - a titolo di mero esempio - concessionaria della nota fabbrica di presse ad alto funzionamento della blasonata marca americana Dillon) oltre agli accessori "per il tiro in generale e per il tiro dinamico in particolare" possono far apoditticamente dichiarare che la categoria merceologica che tratta l'Armeria Fracassi srl sia "direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico".

Da quanto sopra risulta accertato che i presupposti indicati dalla norma sussistono, infatti:

1. il sig. MURA trae la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale (Armeria Fracassi s.r.l.)
2. tale attività commerciale è indiscutibilmente direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo.

\*\*\*\*\*

Quindi, il sig. MURA - al momento della formalizzazione della propria candidatura - avrebbe dovuto dichiarare la propria posizione di conflitto consistente nell'aver come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome altrui, poiché tale attività commerciale è direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico. Non avendo a ciò provveduto, ha violato i canoni di condotta dedotti in contestazione, con particolare riferimento proprio all'istituto del conflitto di interessi.

oooooooooooo

**III. In relazione poi al secondo capo di incolpazione** si fa riferimento alla contestata responsabilità del sig. MURA "perché, nella sua qualità di Presidente della F.I.T.D.S., carica allora ricoperta, ha acquistato, o consentito ad altri di acquistare, in nome e per conto della F.I.T.D.S., beni e/o servizi dalla Armeria Fracassi srl (già Armeria Fracassi snc) per importo complessivo pari a € 3.054,88 e ciò pur ricoprendo egli stesso, nel medesimo momento, anche la carica di legale rappresentante della predetta Armeria Fracassi ed essendone socio, con partecipazione del 33,33%".

Il fatto che vi siano stati rapporti commerciali emerge documentalmente dalle fatture emesse dalla Armeria Fracassi s.r.l. a fronte di forniture di beni effettuate a favore della F.I.T.D.S.

Sul punto, il sig. MURA, asserisce che "l'Ufficio della Procura federale non fornisce al riguardo alcun riferimento specifico tale da poter individuare gli estremi dell'asserita transazione". L'affermazione non trova riscontro. Nell'atto di deferimento (pag. 8 par.2) è indicato che "L'Armeria Fracassi ha percepito complessivamente la somma di € 3.054,88 a fronte delle fatture nn.252/2015, 118/2015, 48/2015, 277/2016, 281/2016, 244/2016, 55/2016". Sia le fatture che gli estratti conto bancari coi pagamenti sono stati prodotti col fascicolo di indagine e nell'atto di deferimento (pag. 11) e sono stati ritualmente acquisiti da questo Tribunale come richiesto dalla Procura.

Anche in questo caso la difesa del MURA non ha sollevato contestazioni sul punto.

Appare apodittico che, in virtù di quanto dettagliatamente esposto con riferimento al primo capo di incolpazione, il sig. MURA, nel corso del suo mandato all'interno della Federazione, fosse in permanente condizione di conflitto di interessi. Anche a non voler considerare tale evenienza, - ed a parere di questo Tribunale non è questo il caso - non si vede come si possa escludere l'esistenza di conflitto di interessi allorquando il sig. Gavino MURA (nella veste di Presidente e legale rappresentante della FITDS) acquisti (e paghi) beni dal sig. Gavino MURA (nella veste di Presidente del c.d.a. e socio al 33% della Armeria Fracassi s.r.l.)

A nulla rileva l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpato ove afferma che trattasi di acquisto di beni di modesta entità. L'odierno incolpato si trovava di per se nella sua condizione in una posizione tale per cui non avrebbe mai dovuto far acquistare alla Federazione in forma diretta, e senza gara di appalto, beni dalla società - l'Armeria Fracassi - di cui è il legale rappresentante e proprietario per un terzo delle quote sociali.

Anche in questo caso le contestazioni mosse dalla procura sul censurabile comportamento dell'incolpato trovano pieno riscontro probatorio sia dal punto di vista fattuale che documentale.

oooooooooooo

**IV. In relazione poi al terzo capo di incolpazione** Il sig. MURA è stato incolpato perché nel corso della riunione del Consiglio Federale del 28.11.2014 anziché astenersi dal prendere parte alla deliberazione, vi partecipava e deliberava a proprio favore compensi.

Anche in questo caso appare evidente come la condotta dell'incolpato violi quei canoni di lealtà e correttezza, poiché trovandosi nella condizioni soggettive tali da avere un interesse economico diretto concreto ed attuale nell'approvazione della delibera stessa, invece di astenersi dalla votazione relativa all'attribuzione di compensi che direttamente lo riguardavano, ne partecipava attivamente.

Di nessun pregio è la memoria difensiva dell'incolpato ove afferma che la sua astensione non avrebbe cambiato l'esito definitivo del voto, o che la votazione avrebbe avuto luogo dopo che lo stesso incolpato avrebbe dichiarato al Consiglio l'esistenza del suo interesse confliggente (*disclosure*, peraltro, di cui non vi è alcuna traccia nel verbale dell'Assemblea in questione).

Il consigliere - a maggior ragione al Presidente - cui il Consiglio federale attribuisce degli emolumenti in sede di discussione nel consiglio ha l'obbligo giuridico di astenersi.

Tale principio è determinante proprio per garantire quei principi di lealtà e correttezza fondamentali nella gestione della Federazione sportiva.

A riguardo le norme di riferimento sono rinvenibili nell'art. 10 del Codice di comportamento sportivo (che prescrive di evitare situazioni di conflitto di interessi, anche solo apparenti) e nell'art. 48 co. 6 dello Statuto federale. Questa ultima norma sanziona la decadenza dalla carica di chi si trovi in permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto e, qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, statuisce che il tesserato non debba prendervi parte; se lo fa, viola i canoni di lealtà e correttezza.

\*\*\*\*\*

**V** Alla luce delle suesposte considerazioni, nonché del contenuto degli atti acquisiti al processo e dall'istruttoria procedimentale ritualmente espletata, questo Organo di Giustizia ritiene integrate le violazioni al Regolamento di Giustizia F.I.T.D.S. così come ritualmente contestate dalla Procura Federale e così procede all'irrogazione della sanzione; per il primo capo di incolpazione ovvero l'infrazione all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI questo Tribunale data la gravità del comportamento, e l'assenza di circostanze attenuanti ritiene opportuno comminare la sanzione di mesi sei di sospensione; per il secondo capo di incolpazione ovvero per Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) questo Tribunale, data l'entità della somma di cui si verte ed essendo l'illecito contestato ed accertato insieme al primo capo di incolpazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della pena, non ritiene di poter cumulare le pene della sospensione, e quindi ritiene equo applicare la sanzione dell'ammenda di € 500,00; per il terzo capo di incolpazione ovvero per Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. c) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) questo Tribunale data la gravità del comportamento del deferito -

all'epoca Presidente della Federazione - ed essendo il capo di incolpazione, contestato ed accertato insieme agli altri due sopra indicati, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della pena ritiene opportuno comminare la sanzione di mesi due di sospensione.

VII Questo Organo di Giustizia, in virtù di quanto sopra esposto, ritiene quindi che il deferito Gavino Mura vada condannato alla sanzione della sospensione, consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di complessivi mesi 8, (mesi otto) oltre alla sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 500,00 stante anche l'assenza di qualsiasi causa di esclusione della responsabilità o di giustificazione delle condotte.

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S.

### Dichiara

il deferito MURA Gavino, c.f. [REDACTED] tessera FITDS n. [REDACTED] responsabile delle violazioni a lui ascritte così come contestatagli, con riferimento al primo capo di incolpazione per violazione degli articoli 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI; con riferimento al secondo capo di incolpazione per violazione degli articoli 4 co. 1 lett. a) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019); con riferimento al terzo capo di incolpazione per violazione degli articoli 4 co. 1 lett. a) e lett. c) del RGD della F.I.T.D.S. anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) e per l'effetto lo

### Condanna

alla sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 8 (otto) ed alla sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro Cinquecento/00).

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'articolo 282 del C.P.C. e dell'articolo 20 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S. vigente.

Roma 18 Novembre 2020.

Il Presidente del Tribunale Federale

relatore ed estensore

Avv. Cristiano De Antoni


Il Vice Presidente

Avv. Paolo Ravaglioli



Il Componente

Avv. Luigi Vessio



Si comunichi come da regolamento all'incolpato all'eventuale rispettiva società di appartenenza ed al Sig. Procuratore Federale.